



# Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 637

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 17 aprile 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it) (per i quesiti: [sedivanews@sediva.it](mailto:sedivanews@sediva.it))

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

## In questo numero:

### 1 - SEDIVA ONLINE

Il "prospetto" del personale dipendente 2012 e quello relativo alle vendite SSN 2012

### 2 - LE SEDIVA NEWS DALL'8 APRILE AD OGGI

08/04/2013	La mancata cessione entro il termine della quota sociale ereditata - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	11/04/2013	Opere di ristrutturazione "a cavallo" del 30 giugno p.v. - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
08/04/2013	Il SISTRI ci riprova (Studio Associato)	12/04/2013	Magazzino farmacia: asta immobiliare e canone di locazione - <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
08/04/2013	Una particolare novità degli studi di settore per il Mod. Unico 2013 - Redd. 2012 (Studio Associato)	15/04/2013	Cessioni di prodotti agroalimentari: scoppia la "guerra" tra Ministeri (Studio Associato)
09/04/2013	Quasi operativa la banca dati dei conti (Studio Associato)	16/04/2013	Aumentate le detrazioni per i figli a carico - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
09/04/2013	Il Tar Lazio impone "trasparenza" ad Equitalia (stefano lucidi)	17/04/2013	Detraibilità dei premi per assicurazioni sanitarie e detraibilità delle spese mediche sostenute - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
10/04/2013	Varie sul lavoro (marco porry)		

### 3 - SCADENZE FINE APRILE 2013

## 1 - SEDIVA ONLINE

### Il "prospetto" del personale dipendente 2012 e quello relativo alle vendite SSN 2012

Come anticipato nella Sediva news dell'08/04/13 (qui inserita), stiamo provvedendo a trasmettere, con invio separato, i due "prospetti" indicati nel titolo (unitamente a una circolare illustrativa) predisposti dallo Studio Associato.

I "prospetti" sono stati comunque ambedue già pubblicati anche quest'anno nel nostro sito [www.sediva.it](http://www.sediva.it) (in "Modulistica & Tabelle"), da cui pertanto potranno essere sempre "scaricati".

(Sediva)

## 2 - LE SEDIVA NEWS DALL'8 APRILE AD OGGI

### 08/04/2013 - La mancata cessione entro il termine della quota sociale ereditata - *QUESITO*

*Insieme al figlio di un mio fratello (nessuno di noi due è farmacista) abbiamo ereditato la quota sociale pari al 30% di una snc che possedeva il terzo fratello, deceduto senza testamento e senza legittimari.*

*Dal decesso sono però passati circa 10 mesi e dobbiamo ancora presentare la dichiarazione di successione; vorrei tuttavia sapere entro quale data dobbiamo vendere la quota e che cosa succederà se non riusciamo a trovare in tempo un accordo per la cessione.*

Dando per scontato che lo statuto sociale Vi abbia consentito di subentrare nella quota sociale ereditata per tutto il tempo previsto nel comma 9 dell'art. 7 della l. 362/91, rispondere alla prima domanda è facile, un po' meno alla seconda.

Dunque, per effetto del disposto del comma 11 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia (che per tale aspetto ha modificato il citato comma 9, sul cui testo originario era a propria volta intervenuto anche il dl. Bersani del 2006), il termine entro il quale potete disporre della quota è oggi quello del compimento del sesto mese dalla presentazione della dichiarazione di successione (sarebbe stato invece di due anni dal decesso di Vs. fratello, se questo fosse avvenuto prima del 25/3/2012).

Decorso inutilmente tale termine (sarà bene quindi che prestate attenzione alla data in cui presenterete telematicamente la dichiarazione di successione, conservandone anche la documentazione), la quota - che probabilmente avete ricevuto in regime di comunione tra Voi - diventa giuridicamente incredibile, rendendo così invalido un ipotetico negozio traslativo (anche a titolo gratuito) a favore di un qualsiasi terzo.

Potreste forse tentare di sciogliere la comunione, magari con riguardo alla sola quota sociale, ricorrendo a una divisione, se del caso giudiziaria; e però sarebbe un rimedio non soltanto laborioso ma verosimilmente anche poco fruttuoso, perché finireste per possedere, ciascuno, una quota pari al 15% del capitale sociale che però nei fatti non troverebbe certo uno... stuolo di acquirenti (come peraltro neppure l'intera frazione del 30%), e le ragioni sono intuibili.

L'impressione è quindi che, se non raggiungerete accordi con i soci superstiti (che del resto almeno sulla carta parrebbero i migliori acquirenti possibili della quota), sia preferibile ma forse inevitabile giungere con la scadenza del termine allo scioglimento del Vs. rapporto con la società, il quale naturalmente è insorto - proprio ai sensi dell'art. 7 della l. 362/91 (e sempre, beninteso, ove permetta lo statuto sociale) - per effetto stesso del Vs. subentro *iure successionis* nella quota sociale.

E, dato che questa non può evidentemente andare... a concorso (come invece avverrebbe per l'inutile decorso del periodo nel caso di decesso di un titolare individuale di farmacia), non resterà in tale evenienza che procedere alla liquidazione agli eredi del suo valore patrimoniale secondo le norme civilistiche.

Ma guardando alle tre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale contemplate nel codice (*morte, recesso, esclusione*), la vicenda non sembra attagliarsi sicuramente a quella del *recesso* (art. 2285) ma forse neppure - se non con grandi acrobazie interpretative - a quella dell'*esclusione* (art. 2286); parrebbe invece inquadarsi senza eccessive difficoltà nell'ipotesi di *morte*, per la quale in principio l'art. 2284 prevede l'obbligo dei soci superstiti di "*liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*".

E' vero che la norma è *derogabile*, tant'è che generalmente, come accennato, l'atto costitutivo/statuto di una società di farmacisti comprensibilmente vi deroga, prevedendo perlopiù l'applicazione a favore degli eredi appunto dell'art. 7 della l. 362/91 e dunque la sottrazione in via provvisoria della vicenda alla sfera applicativa dell'art. 2284.

Però, una volta decorso il termine senza che gli eredi - come stiamo ipotizzando nel Vs. caso - abbiano consumato positivamente il diritto di trasferire la quota a terzi, ci pare abbastanza corretto che la fattispecie venga ricondotta proprio nell'area di operatività di questa specifica disposizione del codice.

E, visto che evidentemente un'ulteriore continuazione della società

con gli eredi qui è interdetta, deve trovare senz'altro applicazione - salvo che il socio superstite non preferisca *sciogliere* la società - il principio generale enunciato nell'art. 2284 della *liquidazione* della quota agli eredi, anche se, in assenza di criteri di valutazione prefissati nello statuto (che sarebbe sempre bene prevedere addirittura nel dettaglio) o almeno definiti tra le parti in un clima di non belligeranza, la determinazione del suo valore può rivelarsi una questione non agevole da risolvere.

(gustavo bacigalupo)

#### 08/04/2013 - Il SISTRI ci riprova

E si torna a parlare di Sistri.

Secondo le intenzioni del Ministero dell'Ambiente, infatti, il nuovo sistema dovrebbe partire dal prossimo 1° ottobre, ma soltanto per i produttori di *rifiuti pericolosi* con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese gestori dei rifiuti stessi.

Per tutte le altre imprese - e, quindi, per la stragrande maggioranza delle farmacie - se ne parlerà per il *3 marzo 2014*: questo, naturalmente, sempre per consentire di risolvere gli (ancora) numerosi problemi pratici che il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti reca con sé, e nella speranza che anche questa non si riveli una falsa partenza.

(Studio Associato)

#### 08/04/2013 - Una particolare novità degli studi di settore per il Mod. Unico 2013 - Redd. 2012

Come noto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza del modello relativo agli *studi di settore* per l'anno d'imposta 2012, in cui bisognerà anche indicare il *numero delle confezioni dispensate al Servizio Sanitario Nazionale* con riferimento ai prodotti fino a 6 euro di prezzo al pubblico, da € 6,01 a € 12,00, da € 12,01 a € 22,50, da € 22,51 a € 51,65, e oltre € 51,65.

Il *numero* delle confezioni erogate va poi suddiviso tra *medicinali ed equivalenti* per ognuna delle precisate classi di appartenenza.

La farmacia dovrà quindi prendere contatto con l'"ufficio tariffazione" (o comunque con il "tariffatore") per capire dove e come rilevare questi dati che necessitano evidentemente ai fini della dichiarazione dei redditi e perciò, in sostanza, serviranno per la prima metà del mese di maggio.

In ogni caso, stiamo provvedendo a trasmettere (unitamente a quello che, come negli altri anni, dovrà compilare il consulente del lavoro) un ulteriore specifico *prospetto* che possa rendere più agevole all'"ufficio tariffazione" la rilevazione di tali elementi.

(Studio Associato)

#### 09/04/2013 - Quasi operativa la banca dati dei conti

Entro il prossimo 31 ottobre, infatti, gli istituti bancari e le società emittenti carte di credito e/o debito dovranno inviare all'Anagrafe tributaria i dati dei contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti nel corso del 2011, mentre quelli relativi al 2012 e al 2013 dovranno essere inviati, rispettivamente, entro il 31 marzo 2014 e 20 aprile 2014; il 20 aprile di ogni anno sarà poi il termine "a regime" per l'invio dei dati riferiti all'anno volta a volta precedente.

Le banche, in particolare, dovranno trasmettere il *saldo* di conto corrente di *inizio e fine anno*, e il totale delle movimentazioni in dare e in avere, mentre per le carte di credito e/o di debito andrà indicato l'utilizzo del *plafond* di spesa a *inizio e fine anno* e l'ammontare degli acquisti effettuati *medio tempore* (anche se in questo caso si attendono ancora ulteriori precisazioni dell'Agenzia delle Entrate); gli istituti finanziari in generale, invece, dovranno comunicare i valori dei patrimoni di *inizio e fine anno* e l'importo degli investimenti e dei disinvestimenti.

Anche le cassette di sicurezza e le operazioni extra-conto sono nel mirino, perché gli istituti dovranno indicare il totale degli accessi alle cassette effettuati nell'anno, nonché l'ammontare delle operazioni extra-conto registrate nell'anno stesso.

Tutti gli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria serviranno però a creare delle *liste selettive* e non quindi ad emettere direttamente *avvisi di accertamento*, perché è comunque necessario iniziare una vera e propria attività di verifica nei confronti del contribuente, anche se naturalmente il Fisco potrà avvalersi dei dati acquisiti ed anzi chiedere agli istituti tutti i dettagli al riguardo ritenuti opportuni.

Insomma, le armi dell'Amministrazione finanziaria si affinano ulteriormente, incrementando gli archivi a disposizione dell'Erario, con la conseguenza che i contribuenti dovranno in pratica essere

sempre più attenti alle spese sostenute per il rapporto che queste possono avere con il reddito dichiarato annualmente.

(Studio Associato)

#### 09/04/2013 - Il Tar Lazio impone "trasparenza" ad Equitalia

Equitalia è tenuta a esibire tutta la documentazione necessaria per essere prodotta in un giudizio contro il responsabile del procedimento esecutivo. Lo ha stabilito con una recente sentenza (*n. 2660 del 13/3/13*) il Tar del Lazio, specificando appunto che, quando le richieste dell'interessato siano motivate da un interesse concreto, diretto e attuale, nonché corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene chiesto l'accesso, l'agente della riscossione non può opporre alcun rifiuto.

Il caso era partito dalla richiesta di un avvocato che aveva presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto da Equitalia alla richiesta di prendere visione e di estrarre copia di tutta la documentazione relativa a un'iscrizione ipotecaria per cartelle di valore inferiore a 8mila euro (oltretutto già pagate o impuginate presso i competenti organi giudiziari), e naturalmente l'acquisizione dei documenti era funzionale alle azioni giudiziarie che il legale intendeva promuovere nei confronti dell'agente della riscossione.

Ebbene i giudici amministrativi laziali non solo hanno accolto la tesi del contribuente ma hanno ordinato direttamente ad Equitalia di esibire la documentazione richiesta, perché quello di accesso ai documenti è un *diritto soggettivo* di cui il giudice amministrativo conosce in sede di *giurisdizione esclusiva* potendo quindi ben sostituirsi all'Amministrazione pubblica inadempiente, qualora, come in questo caso, ne sussistano i presupposti.

(stefano lucidi)

#### 10/04/2013 - Varie sul lavoro

##### Le ferie nel periodo di preavviso

*D - Ieri un lavoratore assunto da tre mesi mi ha presentato le dimissioni chiedendomi di usufruire delle ferie maturate. Sono obbligato ad accogliere la richiesta?*

R - Il datore di lavoro non è tenuto a concedere le ferie al lavoratore dimissionario, anche se resta evidentemente fermo il diritto di quest'ultimo alla relativa *indennità sostitutiva*.

In particolare, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo annuale di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, che in questo caso corrispondono a tre dodicesimi, e quindi a circa sei giornate e mezzo.

Ricordiamo comunque che un divieto espresso alla concessione delle ferie durante il periodo di preavviso è previsto proprio dal contratto collettivo delle farmacie private.

##### Lavoro notturno

*D - Vorrei provare a mantenere l'apertura della farmacia anche dopo la chiusura normale, ma mi preme sapere quali maggiorazioni si applicano al lavoro notturno.*

R - Come abbiamo chiarito in altre circostanze, bisogna distinguere:

- *farmacie a battenti aperti:*

a) per le prime otto ore di servizio, c'è la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione ordinaria;

b) dopo le prime otto ore, viene aggiunta a tale maggiorazione anche la quota oraria della normale retribuzione.

- *farmacie a battenti chiusi:*

a) per le prime otto ore di servizio, c'è la sola maggiorazione del 16% calcolata anche qui sulla quota oraria della retribuzione ordinaria;

b) dopo le prime otto ore, viene aggiunta anche in questo caso la quota oraria della normale retribuzione.

##### Una magazziniera in stato di gravidanza nel periodo di prova

*D - Una magazziniera assunta da un mese, e che però non ritengo adeguata alle necessità della mia farmacia, mi ha reso noto informalmente di trovarsi in stato di gravidanza; preciso che siamo ancora nel periodo di prova previsto dal contratto.*

R - Nel nostro ordinamento vige notoriamente il generale divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, e però vi sono casi in cui vi si può derogare come ad esempio quello della *colpa grave* della lavoratrice, o della cessazione dell'attività aziendale.

A queste due eccezioni va accomunata anche l'ipotesi del recesso del datore di lavoro dal rapporto per *mancato superamento del*

periodo di prova, e però le ragioni addotte devono essere fondate e corrispondenti al vero.

(marco porry)

#### 11/04/2013 - Opere di ristrutturazione “a cavallo” del 30 giugno p.v. - **QUESITO**

*Sto per ristrutturare la mia abitazione e ho necessità di sapere come regolarmi al meglio, considerato che, come avete scritto, dal prossimo 1° luglio 2013 la detrazione dall'attuale 50% tornerà al solito 36%.*

Il quesito ci offre la possibilità di fare qualche ulteriore riflessione sul doppio limite che – appunto in materia di *detrazioni irpef per interventi di ristrutturazione edilizia* - vige in pratica nel 2013. Come sappiamo, infatti, dal 26 giugno 2012 e fino al prossimo 30 giugno lo sconto fiscale viene riconosciuto nella misura del 50% - invece che del 36% - e per di più su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, il doppio, quindi, dei 48.000 euro che torneranno a valere, come anche Lei ricorda, dal 1° luglio.

Ora, non c'è dubbio che se l'intervento *inizia e termina entro il 30 giugno 2013* – o, meglio, se tutti i pagamenti ad esso relativi vengono effettuati entro tale data – Lei potrà usufruire di *ambidue* le misure maggiorate, così come, specularmente, se l'intervento *inizierà dopo il 1° luglio 2013* non potrà contare che sulla detrazione del 36% per un tetto massimo di spesa di *48mila euro*.

Ma che accade – questo è il punto – se le opere di ristrutturazione e i relativi pagamenti siano posti in essere “a cavallo” della fatidica data del 30 giugno 2013?

Sulla base dei chiarimenti forniti sinora dall'Agenzia delle Entrate, riterremmo senza troppe perplessità che i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 2013 godano della detrazione del 50%, e quelli effettuati a partire dal 1° luglio della detrazione invece (ridotta) del 36%.

Qualche dubbio in più, però, nutriamo sul limite di spesa cui fare riferimento per l'intero intervento svolto come dicevamo “a cavallo” del 30/06/2013: varrebbe il limite vigente nel periodo in cui le opere sono iniziate (96.000 euro) ovvero quello del tempo in cui vengono completate (48.000 euro)?

Riterremmo – ma ovviamente un chiarimento dell'Agenzia non guasterebbe – che, *se l'intervento prosegue oltre il 1° luglio*, debba farsi riferimento al limite (più basso) di 48mila euro; pertanto, se nel corso del 1° semestre di quest'anno siano effettuati pagamenti, poniamo, per 55mila euro, nel secondo semestre non dovrebbe essere ammesso all'agevolazione nessun altro pagamento, e se invece nel primo semestre siano stati pagati, ad esempio, 30.000 euro, nel corso del secondo parrebbero ammissibili pagamenti (agevolati) soltanto per altri 18.000 euro.

Ma come accennato sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria, che fino ad oggi non si è infatti minimamente occupata di questa vicenda, nonostante l'imminenza del cambio di regime tra le due agevolazioni.

(stefano civitareale)

#### 12/04/2013 - Magazzino farmacia: asta immobiliare e canone di locazione - **QUESITO**

*Nell'asta riguardante il locale magazzino della farmacia che conduco in locazione ero risultato io l'aggiudicatario essendo l'unico partecipante; senonché dopo qualche giorno c'è stato il rilancio con un aumento di 1/6 da parte di un altro interessato e in questo momento stiamo in attesa della decisione del giudice.*

*Vorrei sapere se nelle more devo pagare l'affitto e per quante mensilità ancora.*

La partecipazione all'asta immobiliare in cui Lei è risultato temporaneamente vincitore Le ha ovviamente attribuito la veste di “aggiudicatario provvisorio”, proprio perché nei successivi dieci giorni dall'asta è possibile che altri soggetti presentino offerte in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione finale.

In tale evenienza dovrebbero però essere riconvocati tutti i partecipanti (l'aggiudicatario provvisorio, l'offerente in aumento e gli eventuali altri che non si sono aggiudicati il bene, anche se ci pare di aver capito che in questo caso non ve ne siano stati), e quindi verrà in pratica indetta una nuova asta, nella quale come prezzo base dovrebbe essere assunto quello della precedente aggiudicazione aumentato di 1/6.

Ma nelle more della procedura, e perciò fino a quando non riuscirà ad aggiudicarsi definitivamente l'immobile con l'emissione del

decreto di trasferimento, Lei continuerà a conservare il ruolo di *conduttore* del locale e, come tale, sarà dunque obbligato a pagare tutti i canoni che nel frattempo matureranno.

(paolo liguori)

#### 15/04/2013 - Cessioni di prodotti agroalimentari: scoppia la “guerra” tra Ministeri

Le nuove disposizioni in materia di *contratti agro-alimentari*, contenute nell'art. 62 del D.L. “Salva Italia” (D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012), hanno innescato un'autentica “guerra tra Ministeri”.

Le farmacie sono interessate – almeno *formalmente* (la precisazione sarà chiara in seguito) - da queste disposizioni considerato che anche gli *integratori alimentari* e ancor più gli alimenti particolari, quali quelli per celiaci, per diabetici ecc., rientrano nella nozione di *prodotto alimentare* la cui fornitura soggiace alle nuove regole anche se, come ben sappiamo, tali prodotti sono più da annoverare alla *filiera del farmaco* che a quella *agroalimentare* in senso stretto.

Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. [Sediva News del 22/11/2012](#)), il nuovo regime – che si applica dal 24/10/2012 - prevede più rigorose condizioni di pagamento, peraltro inderogabili, imponendo rispettivamente il termine legale di *30 giorni* ovvero di *60* – decorrente dalla consegna o dal ricevimento delle relative fatture – per i prodotti *deteriorabili* (tra cui rientrano, tanto per intenderci, tutti i lattini) e quelli *non deteriorabili*.

Ma torniamo alla “guerra” di cui sopra.

Qualche giorno fa il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato da Confindustria, ha reso un parere secondo il quale il “famigerato” art. 62 deve considerarsi tacitamente abrogato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, emanato in attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di *lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*.

Secondo il ministero, le nuove disposizioni comunitarie - fedelmente recepite nel nostro ordinamento - hanno spazzato via le norme nazionali in materia di cessioni di prodotti agroalimentari poiché avrebbero provveduto a *ri-regolamentare ex novo tutta la materia delle transazioni commerciali*.

In particolare, la sopravvenuta “incompatibilità” rileverebbe sotto un duplice profilo: quello della successione delle leggi nel tempo – la legge posteriore abroga la precedente - e quello della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale.

Cioè, sempre secondo *questo* ministero, per tutti i contratti dal 1° gennaio 2013 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2012 (ma cosa accadrebbe per il periodo 24/10/2012-31/12/2012, in cui dovrebbero rimanere valide le regole dell'art. 62? di questo non si parla) - si applicano le norme comunitarie per le quali il termine di pagamento viene fissato di regola in *30 giorni* sia nei rapporti tra imprese che in quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese, ma, mentre – ed è qui la differenza sostanziale tra i due regimi – il termine di pagamento tra privati e pubblica amministrazione non può comunque essere superiore a *60 giorni* (nemmeno nei casi specifici considerati come possibile deroga alla regola generale), il termine di pagamento tra imprese può invece essere facoltativamente derogato tra le parti, che possono infatti portarlo a *60 giorni* o anche superare i *60 giorni*, se ciò è pattuito espressamente e non è gravemente iniquo per il creditore.

Insomma, se fosse valida questa tesi cesserebbe, per tornare alle nostre farmacie, la fastidiosa situazione che l'art. 62 è venuta a creare nei rapporti tra queste ultime e i loro fornitori, i quali dal 24 ottobre 2012 stanno provvedendo a fatturare *separatamente* le forniture di prodotti alimentari per il diverso termine di pagamento imposto dall'art. 62 per le cessioni di prodotti agroalimentari (tra i quali, lo ripetiamo, figurano anche gli integratori alimentari).

Tuttavia, le conclusioni raggiunte dal Ministero dello Sviluppo Economico non sono condivise da quello delle *Politiche Agricole Alimentari e Forestali*, il cui ufficio legislativo, in una nota del 03 aprile u.s. ribatte “colpo su colpo” alle conclusioni raggiunte dallo Sviluppo Economico, sostenendo in sintesi che la “specialità” dell'art. 62, che riguarda per l'appunto le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, rispetto alle norme comunitarie, che riguardano tutte indistintamente le transazioni commerciali, lo pone al riparo da ogni dubbio di abrogazione tacita, concludendo per la piena efficacia e validità delle disposizioni dell'art. 62 (ivi compreso il cospicuo impianto

sanzionatorio a quelle collegato).

Non è certo questa la sede per condurre un'analisi giuridica delle posizioni dei due ministeri; in ogni caso i pareri sono pubblicati sui rispettivi siti ufficiali e sono stati portati a conoscenza dei loro aderenti dalle associazioni di categoria delle farmacie e pertanto ognuno, consultandoli, può farsi la propria opinione.

Quel che è sicuro è che gli operatori economici interessati da queste disposizioni sono piombati (neanche a dirlo...) nell'incertezza e attendono di sapere quale delle due tesi prevarrà.

È però doveroso fare anche un'ulteriore considerazione, e qui veniamo alla precisazione fatta all'inizio.

Il recentissimo regolamento dell'Antitrust (Delibera 06/02/2013), che disciplina il procedimento sanzionatorio, afferma espressamente che lo stesso è circoscritto alle "relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale" (art. 2); tale impostazione consentirebbe di ritenere, conformemente del resto all'orientamento di Federfarma, che le farmacie - le quali, trattando quasi esclusivamente con i grandi distributori intermedi o direttamente con le aziende produttrici, sono esse a patire nei rapporti con i propri fornitori la posizione di significativo squilibrio tutelata dalla norma - non avranno *nel concreto* granché da temere.

Per la serenità degli operatori sarebbe evidentemente necessario che tutti questi dubbi interpretativi fossero al più presto sciolti, come avverrebbe in un colpo solo se fosse accolta la richiesta, inoltrata 3 gg. fa a Mario Monti dal Presidente di R.E.TE. Imprese Italia (che comprende Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, CNA e Confesercenti), di rendersi parte diligente per l'abrogazione dell'art. 62.

(Studio Associato)

#### **16/04/2013 - Aumentate le detrazioni per i figli a carico - QUESITO**

*Vorrei conoscere le nuove detrazioni del figlio a carico che sembra siano state aumentate*

La legge di stabilità per l'anno 2013 ha effettivamente elevato le *detrazioni* per figli a carico proprio da quest'anno.

L'effetto immediato, tuttavia, si è avuto soltanto per *dependenti e pensionati*, che già dalla busta paga di gennaio, infatti, hanno potuto beneficiare dello sconto maggiorato; tutti gli altri dovranno attendere le *dichiarazioni dei redditi per l'anno 2013*, e quindi, in pratica, il mese di giugno 2014.

Anche questa volta, comunque, il beneficio è modulato in base all'età e alla condizione dei figli.

In particolare, passa da 800 a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico e da 900 a 1.220 euro quella per i figli minori di 3 anni; se poi il figlio è portatore di handicap, lo sconto cresce di ulteriori 400 euro, per un totale complessivo di 1.350 euro per i figli con età superiore ai 3 anni e di 1.620 euro per i più piccoli.

Restano invece immutate le regole per la ripartizione della detrazione, che continua a spettare per il 50% a ciascuno dei genitori non legalmente ed effettivamente separati, fatta sempre salva la facoltà di attribuirle al 100% al genitore cui è riconducibile il reddito complessivo più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione si attribuisce, sempre in mancanza di accordo, al 50% a ciascun genitore e se, poi, un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente interessato non è coniugato (o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato), o, ancora, se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato (o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato), per il primo figlio si applicano, ove più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Infine, in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro.

(stefano civitareale)

#### **17/04/2013 - Detraibilità dei premi per assicurazioni sanitarie e detraibilità delle spese mediche sostenute - QUESITO**

*Sono un farmacista iscritto ad una società di mutuo soccorso e durante il 2012 ho sostenuto spese sanitarie per un importo rilevante che mi verranno rimborsate soltanto in parte dalla Mutua.*

*A questo punto credo di dover rinunciare alla detrazione del contributo e di portarmi in detrazione tutte le spese, anche quelle rimborsate. È possibile?*

L'art. 15, lett. i-bis, del TUIR consente la detrazione - nella misura del 19% e per l'importo massimo di € 1.291,14 - dei *contributi associativi* versati alle *società di mutuo soccorso* (fra tutte, naturalmente, la *Mutua Tre Esse*).

Lo stesso articolo, peraltro, prevede espressamente alla precedente lett. c) che si considerano rimaste a carico del contribuente - e pertanto *detraibili* - anche le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazioni versati ma *per i quali non spetta la detrazione d'imposta o la deduzione dal reddito*.

Sembrirebbe pertanto che, in presenza di assicurazioni sanitarie e/o forme di mutualità aventi il medesimo scopo (quale, per l'appunto, i piani di copertura sanitaria offerti dalle società di mutuo soccorso), la possibilità di portare in detrazione le spese rimborsate - e quindi *non* rimaste a carico - sia condizionata alla *indetraibilità* del relativo premio assicurativo e/o contributo.

Conseguentemente, dato che i premi corrisposti alle società di mutuo soccorso sono *detraibili*, sia pure nel ricordato limite massimo di € 1.291,14, le spese da queste rimborsate non potrebbero portarsi in detrazione, neppure se il contribuente rinuncia alla detrazione sul premio e/o contributo versato.

In altri termini, il contribuente, in presenza di un premio o contributo *detraibile e/o deducibile*, potrebbe soltanto avvalersi dello sconto fiscale per quest'ultimo, ma non sarebbe libero di scegliere tra portare in detrazione il *premio* ovvero le *spese sanitarie* coperte dal rimborso.

Peraltro questo sembra essere anche il parere dell'Agenzia espresso in una circolare del 2002 (19/06/2002 n. 54).

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, senza dubbio penalizzante, è volta - come sempre - a prevenire possibili abusi, e però non ci risulta che da allora la posizione dell'Amministrazione finanziaria sia cambiata.

Invece, non dovrebbe esservi alcun dubbio sulla *detraibilità* delle spese mediche *non* rimborsate - e questo, sia in presenza di premi *detraibili/deducibili* che di premi *indetraibili/indeducibili* - nella considerazione che tali spese, essendo appunto rimaste a carico del contribuente, sono state da lui effettivamente sostenute, acquisendo in tal modo il pieno diritto allo sconto fiscale.

(franco lucidi)

#### **3 - SCADENZE FINE APRILE 2013**

**30/04** - Presentazione del Mod. 730 ai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici, sempreché prestino assistenza fiscale) da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che intendano avvalersi di tale loro assistenza

**30/04** - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

**30/04** - Questo, fino a poco fa, era anche il termine di scadenza della *comunicazione* delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2012, il *c.d. spesometro*; senonché, lo slittamento del termine è ormai ufficiale anche se, mentre questo Notiziario va in stampa, non è stata ancora fissata la nuova data di scadenza che tuttavia dovrebbe essere, a quanto pare, quella del 3 luglio 2013.

\* \* \*